

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO CON CONTESTUALE RICHIESTA CAUTELARE

Nell'interesse dei Dottori **Ambrosi Sara**, nata a Alatri il 19.02.1981 e residente in Fiuggi alla via Verghetti n. 40, C.F. MBRSRA81B59A123E; **Finocchi Simona**, nata a Roma il 17.01.1978 e residente in Roma alla via Volturino n. 33, C.F. FNCSMN78A57M501S; **Manieri Iurino Tiziana**, nata a Albano Laziale il 29.04.1980 e residente in Nettuno alla via Monterosa n. 10, C.F. MNRTZN80D69A132Z; **Mariggìo Andrea**, nato a Francavilla Fontana il 12.03.1978 e residente in Roma alla via Lamarmora n. 18, C.F. MRGNDR79C12D761U; **Ricci Riccardo**, nato a Colferro il 07.04.1985 e residente in Carpineto Romano alla via Sant'Agostino n. 111/A, C.F. RCCRCR85D07C858R; **Scipione Antonella**, nata a Formia il 17.01.1983 e residente in Formia alla via Appia Lato Napoli n. 279, C.F. SCPNNL83A57D708P, rappresentati e difesi, per mandato speciale in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F), Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Giuseppe Pinelli (C.F. PNLGPP77S05G273O) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica info@avvocatomichelebonetti.it o pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati presso lo studio legale Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47.

contro

il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*,

la **Regione Lazio**, in persona del Presidente *pro tempore*

e nei confronti dei controinteressati e cointeressati in atti a cui il presente atto è notificato

per l'impugnazione anche in parte qua e nella parte in cui non include i ricorrenti

- della nota prot. 616245/GR/11/42 datata 12 dicembre 2016 della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, a firma del Direttore Regionale Dott. Panella Vincenzo, in cui si legge testualmente: *“In riferimento alla richiesta di accesso agli atti indicata in oggetto, si fa presente che la graduatoria relativa alla prova concorsuale per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014-2017, pubblicata il B.U.R.L. n. 100 del 16 dicembre 2014, è stata utilizzata fino alla posizione n. 349 (Pascuzzo Giuseppina) a copertura degli ottantacinque posti previsti come contingente. Si rende noto altresì che risultano frequentare il corso, previo superamento della prevista prova, settantaquattro tirocinanti, salvo eventuali accoglimenti di trasferimenti che devono comunque essere valutati”;*

- di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e consequenziali, anche non conosciuti, meglio indicati in atti, che determinano l'esclusione dei ricorrenti dal corso di medicina generale per il Lazio per il triennio 2014/2017 e delle note della Regione a firma del Direttore Generale Vincenzo Panella inoltrate a parte ricorrente da parte della Regione con cui veniva disposta l'esclusione meglio identificate in atti;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al corso di medicina generale nella Regione Lazio in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di medicina generale per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Fatto

Il presente ricorso viene proposto al fine di rappresentare la circostanza per cui ad oggi vi sono **numerosi posti disponibili** presso il corso di formazione triennale in medicina generale, per il triennio 2014/2017, così come attestato dalla stessa Regione nell'atto indicato in epigrafe.

L'Amministrazione difatti in data 12 dicembre 2016 attestava la frequenza al corso di soli 74 tirocinanti a fronte degli 85 posti previsti dal relativo bando di indizione del concorso, e quindi la presenza di ben **11 posti liberi**, destinati oltretutto ad aumentare alla luce delle richieste di trasferimento presso altre sedi.

Agli iniziali 11 posti si aggiungevano quelli resi liberi dalla decisione del Consiglio di Stato n. 209/2017 del 18 gennaio 2017. Si consideri difatti che detta sentenza riformava negativamente i precedenti provvedimenti resi in favore dei ricorrenti immatricolati il cui numero ammontava a 23 (di cui 17 ricorrenti con il punteggio superiore a 60 e 6 ricorrenti con il punteggio inferiore al 60). A seguito della decisione del Consiglio di Stato quindi tutti i detti 23 medici saranno destinatari di provvedimenti di esclusione con la conseguente formazione di altri posti liberi che si andranno ad aggiungere agli 11 attestati dall'Amministrazione, per un totale di 34 posti liberi.

Si rileva poi che di detti n. 23 medici ad oggi solo gli attuali 6 hanno interesse a rimanere nel corso di specializzazione per conseguire il titolo di specializzazione e che quindi anche qualora la

posizione di questi venga sanata tramite il presente ricorso, vi saranno comunque 28 posti liberi (34 posti meno i 6 degli odierni ricorrenti).

In poche e semplici parole, anche se si considerano gli 11 posti liberi generatisi successivamente alla chiusura delle graduatorie per rinunce, trasferimenti etc., i cinque ricorrenti non coprirebbero completamente tali vacanze.

Premessa la questione principale oggetto del presente ricorso, risulta opportuno ripercorrere brevemente l'*iter* processuale dei ricorrenti indicati in epigrafe per evidenziare i punti salienti dell'odierno contenzioso.

In data 17.09.2014, i ricorrenti sostenevano la prova selettiva ai fini dell'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2014/2017, presso la Regione Lazio per cui erano stati banditi n. 85 posti.

Si ricorda che la procedura selettiva pur essendo svolta su tutto il territorio nazionale su identico test prevedeva la redazione di graduatorie regionali e prevedeva come soglia di sbarramento quella dei 60 punti.

All'esito del test i ricorrenti si collocavano in graduatoria come indicato nella sottostante tabella.

Cognome	Regione	Posizione in graduatoria	Punteggio ottenuto al test
AMBROSI	LAZIO	471	73
FINOCCHI	SIMONA	353	76
MANIERI IURINO	LAZIO	835	63
MARIGGIO'	LAZIO	838	63
RICCI	LAZIO	760	65
SCIPIONE	LAZIO	861	62

Tutti i sei ricorrenti ottenevano un punteggio sopra soglia scelto dall'On.le Tar come discrimen tra i soggetti ammessi e non ammessi (vd. Tar Lazio Sez. III quater 4568 del 2016).

Gli odierni ricorrenti, avendo riscontrato diverse illegittimità nella procedura selettiva, in data 19.12.2014 proponevano ricorso collettivo innanzi all'On.le TAR del Lazio (avente numero di

ruolo generale 68/2015) a seguito del quale veniva emanata l'ordinanza cautelare n. 2131/2015 prov. cau. che ne disponeva l'ammissione al corso di specializzazione senza l'erogazione della borsa di studio.

Dal maggio 2015 quindi gli odierni ricorrenti frequentano da anni (anche gratis..) e regolarmente il corso di specializzazione che si concluderà nel prossimo mese di luglio 2017.

Il contenzioso si concludeva con la sentenza n. 4568/2016, depositata in segreteria in data 19 aprile 2016, che dichiarava per tutti i ricorrenti che avevano ottenuto al test un punteggio superiore al 60 (e quindi anche per gli odierni istanti) l'improcedibilità per la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito dell'impugnativa poiché a seguito della loro ammissione con riserva alla frequenza del corso da parte dell'Amministrazione, avevano ottenuto il bene della vita al quale aspiravano.

Contestualmente, la medesima sentenza, rigettava il ricorso per coloro che al test avevano ottenuto un punteggio inferiore alla soglia dei 60 punti, dichiarandolo in parte inammissibile ed in parte improcedibile.

Tali ultimi soggetti impugnavano in appello la decisione del TAR Lazio, innanzi il Consiglio di Stato instaurando il procedimento avente numero di ruolo generale 5254/2016.

Dal canto suo, anche l'Amministrazione impugnava la sentenza (nella parte in cui accoglieva la domanda per i soggetti con punteggi superiori alla soglia dei 60 punti) incardinando il procedimento avente numero di ruolo generale 7134/2016.

In via cautelare il Consiglio di Stato permetteva l'immatricolazione anche ai ricorrenti con punteggi sotto la soglia del 60.

Le cause venivano assunte in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016, riunite e decise con la sentenza del Consiglio di Stato n. 209/2017, pubblicata in data 18 gennaio 2017, con la quale si riformava la decisione del TAR di primo grado nella parte in cui rendeva definitiva la partecipazione al corso di specializzazione per i candidati con punteggi superiori ai 60 punti e quindi anche per gli odierni ricorrenti¹.

Con una decisione di merito intervenuta a distanza di oltre due anni dal provvedimento cautelare di ammissione, gli odierni ricorrenti si vedevano preclusa la possibilità di proseguire il corso di

¹ “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5254/2016 e sul ricorso n. 7134/2016, come in epigrafe proposti, li riunisce, respinge l'appello n. 5254/2016 e accoglie l'appello n. 7134/2016 e, per l'effetto, in riforma della sentenza respinge nel merito, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado, nella parte relativa a Agnieszka Kinga Guzikowska, Maddalena Rufo, Valentina Mari, Riccardo Ricci, Valentina Soccodato, Antonella Scipione, Federica Di Troia, Laura Zappalà, Simona Finocchi, Roberta D'Ambrosio, Chiara Pascucci, Tiziana Manieri Iurino, Federica Rocchi, Sara Ambrosi, Chiara Delli Colli, Emanuela Maffei e Andrea Mariggì. Compensa integralmente le spese” (confr. Consiglio di Stato sent. n. 209/2017 prov. coll. n. 5254/2016 r.g. riunito n. 7134/2016 r.g.).

specializzazione e di conseguire il titolo di studio. Di particolare rilevanza è che ad oggi i ricorrenti hanno frequentato tutto il percorso di formazione che si concluderà nel mese di luglio 2017!

In data 11.11.2016 codesta difesa, avanzava istanza di accesso agli atti nei confronti della Regione Lazio (per soggetto diverso dai ricorrenti) al fine di conoscere, tra le altre informazioni, il nominativo e la posizione in graduatoria dell'ultimo degli ammessi al corso in medicina generale per il triennio 2014/2017 bandito per la Regione Lazio considerando eventuali rinunce intervenute da soggetti aggiudicatari e successivi; il numero dei soggetti ammessi e frequentanti allo stato il corso medesimo; nonché, in particolar modo, si richiedeva di conoscere il numero dei posti rimasti liberi conseguentemente alle immatricolazioni e non assegnati rispetto agli 85 posti messi a bando con esclusione delle immatricolazioni in sovrannumero.

Con nota prot. n. 616245/GR/11/42 datata 12.12.2016 (oggetto dell'odierna impugnazione), la Regione Lazio rappresentava: *“In riferimento alla richiesta di accesso agli atti indicata in oggetto, si fa presente che la graduatoria relativa alla prova concorsuale per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014-2017, pubblicata il B.U.R.L. n. 100 del 16 dicembre 2014, è stata utilizzata fino alla posizione n. 349 (Pascuzzo Giuseppina) a copertura degli ottantacinque posti previsti come contingente. Si rende noto altresì che risultano frequentare il corso, previo superamento della prevista prova, settantaquattro tirocinanti, salvo eventuali accoglimenti di trasferimenti che devono comunque essere valutati”*.

Gli odierni ricorrenti venivano così a sapere che presso il corso di specializzazione da loro frequentato vi erano ben 11 posti liberi (comprendo loro che già frequentavano alla data del provvedimento), numero destinato ad aumentare non solo in virtù delle richieste di trasferimento intervenute, ma altresì a seguito dei provvedimenti di esclusione di cui saranno destinatari i medici che si immatricolavano a seguito dei provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati, ed il cui numero ammonta a 23 (di cui 17 candidati con punteggi sopra la soglia e 6 candidati con punteggio inferiore alla soglia). Si sono venuti così a creare ben 34 posti liberi!

Anche a seguito dell'accoglimento del presente ricorso (per soli 6 medici) vi sarebbero comunque ancora 28 posti banditi e non occupati.

È del tutto evidente quindi che l'esclusione dei ricorrenti dal corso di specializzazione a 5 mesi dal conseguimento del titolo di studio, avrebbe come unico effetto quello negativo per gli stessi, vagliato che la loro permanenza non avviene, né a discapito di altri candidati (alla luce del numero di posti liberi), né dell'Amministrazione dato che non viene erogata alcuna borsa di studio.

E' lapalissiano che i ricorrenti occupano legittimamente i posti banditi.

Si ricorda che tutti i ricorrenti ottenevano un punteggio ben superiore alla soglia dei 60 punti ed occupano una posizione utile in graduatoria.

In particolare, la ricorrente Finocchi Simona conseguiva il punteggio di 76 ed occupa in graduatoria la posizione n. 353 collocandosi a distanza di soli 4 posti dalla candidata Pascuzzo Giuseppina (a cui fa riferimento la Regione nella nota impugnata) che occupa la posizione n. 349, con identico punteggio di 76 punti.

È rilevante sottolineare come la richiesta della pronuncia da parte dell'On.le Tar adito venga invocata oltre che per ragioni di giustizia e buon senso, dunque per consentire ai ricorrenti di concludere un percorso formativo iniziato oramai da tre anni e dal quale dipende la propria futura posizione lavorativa, anche e soprattutto poiché si è verificato un mutamento della situazione di fatto oggettivamente in tempi concomitanti alla pendenza del giudizio innanzi al Consiglio di Stato (la presenza degli 34 posti disponibili presso il corso resi noti dalla Regione). Gli istanti per oltre due anni hanno lavorato senza borsa non potendo neanche accettare altri incarichi privati per le incompatibilità di legge.

Preme allora evidenziare come tali ragioni impongano un intervento del Tribunale adito al fine di consentire ai ricorrenti di ottenere il posto per il quale hanno concorso e al quale hanno diritto.

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELL'ART. 7-8 E 10 BIS DELLA LEGGE 241/1990 SS.II.MM. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO E DELL'ART. 97 COST.

I provvedimenti di esclusione sono stati inoltrati a parte ricorrente senza l'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 ss della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.

La peculiarità della vicenda avrebbe consentito di partecipare al procedimento e spiegare le ragioni che verranno esposte di seguito, ivi compresa la plausibile assegnazione dei posti rimasti liberi ai ricorrenti (anche alla luce del fatto che da oltre un biennio si formano presso l'istante) e così come recentemente emerso nella sentenza dell'On.le Tar Sez III n. 1735/2017.

Con un provvedimento emanato da un soggetto incompetente, quale un Direttore Generale privo di potere di rappresentanza, la controparte, con una sentenza ancora non passata in giudicato, ha provveduto a interrompere le carriere degli istanti in un modo che a nostro avviso non risponde neanche all'interesse pubblico della stessa Regione.

Dopo anni di formazione, a titolo gratuito, i medici ricorrenti sono stati esclusi da un provvedimento emanato in modo discutibile e "stranamente" ...frettoloso, ove molti riferimenti riportati sono anche errati.

L'eccesso di potere si manifesta in detta fattispecie nella figura sintomatica dello sviamento di potere, considerando che l'esclusione comporterà richieste economiche anche per le prestazioni fruite come arricchimento senza causa, la cui gratuità della prestazione lavorativa poteva sussistere

solo con il giudicato della sentenza di merito o con idonea transazione presso le sedi competenti e autorizzate.

I. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI PRESSO IL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PER GLI ANNI 2014/2017 RESI NOTI DALLA REGIONE LAZIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 4 DEL D.LGS. 17 AGOSTO 1999 N. 368. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 35, 51 COSTITUZIONE, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI PROVENIENTI DELLA P.A. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. ARBITRARIETÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FABBISOGNO E DELLA CAPIENZA STRUTTURALE.

I.A. Sul numero dei posti liberi e sulla posizione dei ricorrenti. Come già dedotto nella parte in fatto, l'Amministrazione attestava la presenza di numerosi posti liberi presso il corso di specializzazione in Medicina Generale.

Per la precisione la Regione dichiarava che ad oggi vi sono solo 74 soggetti frequentanti su 85 posti banditi e che oltretutto sono in corso di valutazione diverse domande di trasferimento. Da ciò si deduce innanzitutto che in data 12 dicembre 2016 vi erano 11 posti liberi e che tale numero è destinato ad aumentare qualora le domande di trasferimento presso altre regioni vengano accolte. Ad oggi i posti, come sopra indicato, ammontano addirittura a 34 posti considerando le conseguenze della decisione del Consiglio di Stato intervenuta in data 18 gennaio 2017. Anche qualora il presente ricorso venisse accolto rimarrebbero ben 28 posti liberi in quanto degli iniziali ricorrenti ad oggi solo i 6 medici indicati in epigrafi sono interessati a sanare la propria posizione. La presenza dei ricorrenti nel corso di specializzazione non è avvenuta a discapito di altri medici e tantomeno lo sarebbe la loro permanenza; l'esclusione degli odierni istanti avrebbe come unica conseguenza la vanificazione di ben tre anni di studio e di lavoro, con la determinazione di ulteriori posti liberi che rimarrebbero vacanti senza alcuna motivazione.

Gli odierni ricorrenti difatti si iscrivevano al corso di specializzazione nel maggio 2015, a seguito del provvedimento cautelare del TAR Lazio, e partecipavano attivamente a tutte le attività accademiche e lavorative previste dal piano di studio triennale il cui termine è previsto nel mese di luglio 2017.

L'Amministrazione, pertanto, non avrebbe alcun danno nel caso di ammissione definitiva degli odierni istanti che ormai da tre anni frequentano attivamente il corso di medicina generale senza percepire alcuna somma a titolo di retribuzione.

L'esclusione dei medici avrebbe come unica conseguenza quella di annullare il lavoro e gli sforzi fatti sino ad ora, ad un passo dal conseguimento del titolo di specializzazione e quindi con un gravissimo ed irrimediabile danno anche di carattere professionale.

È doveroso soffermarsi ulteriormente sul fatto che tutti i medici in epigrafe ottenevano al test preselettivo punteggi ben superiori alla soglia dei 60 punti ed oggi sono collocati in graduatoria in posizione limitrofa alla candidata Pascuzzo Giuseppina che con 76 punti è in posizione n. 349.

In particolare la ricorrente Finocchi con il punteggio di 76 punti (quindi è in posizione ex aequo) occupa la posizione n. 353 e quindi si trova a sole 4 posizioni di distanza da quella detta e quindi anche qualora vi fosse stato il naturale scorrimento della graduatoria questa avrebbe sicuramente ottenuto l'immatricolazione.

Stesso ragionamento può effettuarsi per gli altri ricorrenti (collocatisi nelle posizioni immediatamente successive) considerando che i 34 posti liberi (11 posti indicati dall'amministrazione più i 23 resisi liberi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 18 gennaio 2017) sono tali in quanto nessuno dei soggetti partecipanti al test ne faceva richiesta.

Oltretutto l'avvicinarsi della conclusione del corso di specializzazione impedisce indiscutibilmente l'inserimento di candidati ex novo.

E' del tutto evidente che i ricorrenti partecipano al corso di specializzazione in maniera del tutto legittima occupando una parte dei posti banditi e senza aver precluso tale opportunità ad altri colleghi e che quindi anche la loro permanenza nella specializzazione non arrecherebbe alcun danno ad altri medici considerando oltretutto che ad oggi il percorso di formazione volge al termine.

I.B. Sul principio del fabbisogno e della capienza strutturale. Sulla necessità di assegnazione dei posti banditi e non coperti. Chiarito che nel caso di cui in parola vi sono numerosi posti disponibili che rimarranno tali in quanto il corso di specializzazione si concluderà tra pochi mesi con il conseguimento dei titoli di studio, è doveroso rappresentare quanto segue.

Nel caso di cui in parola venivano banditi 85 posti.

Come noto il sistema della programmazione tiene conto di due criteri fondamentali che sono la capienza strutturale ed il fabbisogno sociale, ed è di evidente rilevanza la necessità che venga primariamente valorizzato il contingentamento degli accessi in relazione al "fabbisogno" individuato relativamente alle strutture disponibili, proporzionato all'offerta formativa.

La limitazione degli accessi al corso attraverso lo strumento della programmazione di cui alla Legge 2 agosto 1999 n. 264 è nata proprio dall'esigenza di garantire standards minimi formativi, identici su tutto il territorio nazionale (e comunitario) (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, nn. 1434/07 e 1637/07).

Sul punto il Giudice Amministrativo si è più volte espresso, nel senso di contemperare i diritti coinvolti e precisando che la determinazione dei posti disponibili pur tenendo conto delle potenzialità strutturali dell'Amministrazione non può comunque non valorizzare i diritti costituzionalmente garantiti quali quello allo studio e alla formazione professionale.

Questi ultimi possono essere “compressi” esclusivamente quando vi è la necessità di garantire un equilibrato rapporto tra studenti (o soggetti in formazione) e strutture a fine ultimo di erogare una formazione completa e senza discriminazioni.

Conseguenza necessaria di tali principi è che qualora vi sia la possibilità concreta di accogliere un numero maggiore di soggetti, senza andare a discapito degli standard formativi, sorge un obbligo insuperabile in capo all'Amministrazione di aumentare il numero dei posti.

Proprio così argomentando i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato hanno creato un orientamento giurisprudenziale granitico statuendo che è innegabile che una acquisizione di forze inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.) e considerato *“il numero ottimale da immatricolare presso l'Università [...], **L'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione**”* (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06).

Come affermato dalla stessa Regione Lazio con la nota oggetto di impugnazione, è chiara l'attuale disponibilità di posti che potrebbero venire coperti da parte istante in ossequio ai sopra citati principi – riferibili alla materia del c.d. “numero chiuso”, ma che si possono estendere per analogia al caso di specie - della capienza strutturale degli Atenei e del soddisfacimento del fabbisogno formativo.

La riassegnazione dei posti resi noti da parte resistente, inoltre, non farebbe derivare alcun annullamento dell'intera procedura concorsuale e nemmeno prospetterebbe una lesione nei confronti dei soggetti che a loro tempo superavano la prova prevista e che attualmente frequentano il corso.

Nel caso di specie non solo non sono stati coperti tutti i posti banditi, ma a breve vi saranno altri posti disponibili generati da fisiologici sviluppi nelle carriere *post lauream* dei medici che affrontavano il test per l'ammissione al corso in questione.

Per questi motivi l'ammissione definitiva degli odierni ricorrenti al corso di cui trattasi non inciderebbe sulla programmazione iniziale stimata a livello regionale e ministeriale ma, anzi, andrebbe a garantire la copertura dei posti messi a bando per il triennio 2014/2017.

Sul punto è bene menzionare la recente ordinanza n. 5290/2016 emessa dal Consiglio di Stato in data 28.11.2016 su analoga questione ove si afferma che **“può rimanere ferma la tutela cautelare concessa in primo grado a condizione che, nella fase esecutiva, il Ministero accerti che, in relazione ai posti per cui è causa, richiesti dalla parte appellata, essi siano effettivamente vacanti e che, pertanto, non si incida in alcun modo sulla posizione di altri soggetti utilmente collocati in graduatoria e che non sono stati evocati nel presente giudizio”**.

A conferma di tale indirizzo giurisprudenziale, anche codesto On.le TAR Lazio con decreto cautelare n. 4844/2016, Pres. Savoia, del 30.08.2016 disponeva che **“l’istanza in oggetto può essere accolta unicamente ai fini del riesame, da parte dell’amministrazione, della situazione dei posti attualmente vacanti e disponibili, per la loro eventuale riassegnazione alla ricorrente sulla base della posizione in graduatoria”**.

In tale senso anche il TAR Palermo: **“L’illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria in questione sino alla copertura integrale dei posti messi a concorso e rimasti vacanti o, comunque, liberatisi, è fondata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale del C.G.A. e di questo TAR, secondo il quale la ratio del numero chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva a favore dei laureati in medicina (che sarebbe probabilmente in contrasto col diritto all’istruzione e con la logica comunitaria avversa in linea di principio a ogni forma di contingentamento), bensì quella (essenzialmente organizzativa) di mettere le Università nelle condizioni di poter rendere al meglio un servizio con un numero di studenti adeguato alle strutture, secondo un criterio di economicità, che esige la piena utilizzazione delle medesime (vedi decisioni del C.G.A. n. 633, 634 e 635 del 21 luglio 2008). Conseguentemente è stato ritenuto che le Università debbano utilizzare integralmente i posti (comunque) resisi disponibili, essendo questa la interpretazione delle disposizioni in materia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione ed ai canoni di logica e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione (vedi T.A.R. Palermo, I, 9 ottobre 2008, n. 1252, 7 giugno 2007, n. 1637, 24 maggio 2007, n. 1433; II, 10 giugno 2009, n. 1216, 2 novembre 2006, n. 2583 e n. 2584)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 1295).**

“In conclusione, poiché l’Università resistente ha ritenuto che il numero ottimale di studenti da immatricolare fosse - in relazione alle risorse disponibili - di [140 unità], essa aveva l’obbligo di completare tale contingente, realizzando quel “pieno impiego” delle risorse disponibili insito nel sistema normativo cui si richiama il ricorrente e, quindi, favorire quanto più possibile la domanda degli studenti, anche in relazione ai principi di cui agli art. 33 e 34 della Costituzione” (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. II, 5 agosto 2003, n. 10874).

Alla luce di tali considerazioni è evidente che la piena utilizzabilità dei posti predeterminati, è sicuramente più aderente ai principi costituzionali ex art. 33 e 34 Cost. nonché ai canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della Pubblica Amministrazione tenuta a privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati, nel pieno rispetto dei diritti richiamati.

Forte dei principi giuridici sopra esplicitati i Giudici amministrativi (sempre in concorsi pubblici ed assimilabili alla fattispecie che oggi ci occupa) hanno ripetutamente disposto la riassegnazione dei posti inizialmente riservati al contingente straniero extracomunitario e non coperti (ex multis Consiglio di Stato n. 2799/2016, Pres. Luciano Barra Caracciolo, Rel. Marco Buricelli e n. 3410/2016, n. 3419/2016, n. 3420/2016, n. 3421/2016, Pres. Luciano Barra Caracciolo, Rel. Italo Volpe), precisando che *“il contingente degli studenti da immatricolare scaturisce da un apposito iter istruttorio finalizzato all'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile anche in relazione al numero degli studenti extracomunitari, **non si vede la ragione per la quale l'Amministrazione non debba utilizzare i posti residui che, comunque, costituiscono l'esito di un procedimento di verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie**”* (T.A.R. Palermo, Sez. I, 4 agosto 2008, n. 1076).

In conclusione, *“l'utilizzo integrale dei posti disponibili deve comunque essere il fine ultimo della selezione per favorire il più possibile la domanda di formazione professionale”* (TAR Lazio, sent. 3204/2014). Le eventuali limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi non possono in ogni caso comprimere il diritto allo studio e alla formazione professionale, oltreché l'effettività del diritto al lavoro e alla salute dei cittadini, essendo questi diritti costituzionalmente tutelati.

I.C. Sull'assegnazione dei posti disponibili a parte ricorrente.

Pur consci che i ricorrenti occupano legittimamente i posti banditi, vale la pena di rammentare che i posti disponibili, a prescindere dalla collocazione in graduatoria, vanno attribuiti a parte ricorrente che ha agito giudizialmente per ottenerli (T.A.R. Catania, Sez. I, agosto 2011, n. 2103; ord. 20 aprile 2010, n. 448; ord. 15 aprile 2011, n. 508, sentenza 24; T.A.R. Palermo, Sez. I, 7 giugno 2007, n. 1637; C.G.A., 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635).

A tal proposito giova menzionare la recentissima sentenza emessa da codesto On.le TAR n. 1735 pubblicata in data 02.02.2017 nella quale, sempre in materia di diritto allo studio e alla formazione professionale, ma che per analogia può e deve essere applicata al caso di specie, prevede che *“considerato che il ricorso deve essere accolto nel merito con il conseguente annullamento dell'impugnato D.M. M.I.U.R. n. 50/2016 impugnato nella parte in cui il decreto di chiusura degli scorrimenti della graduatoria alla data del 10 febbraio 2016 nulla dispone con riferimento*

all'assegnazione de posti ancora liberi in quanto non assegnati a studenti extracomunitari, in considerazione della giurisprudenza amministrativa maggioritaria secondo cui la garanzia del diritto allo studio, sancita all'art. 34, primo comma della Costituzione, porta a privilegiare la tesi dello scorrimento degli studenti comunitari non utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari rimasti non utilizzati (cfr. da ultimo, TAR Lazio-Roma, sez III bis, n. 10248/2016). Considerato, inoltre, che l'accoglimento del ricorso non può prescindere dalla prova effettiva sussistenza di tali posti (...). Considerato, tuttavia, che l'Amministrazione non ha ritenuto di contrastare con argomentazioni sostanziali le dettagliate circostanze esposte da parte ricorrente con il ricorso – atte a comprovare la sussistenza, (...), di un numero adeguato di posti vacanti perché non assegnati (e non assegnabili) a studenti extracomunitari tale da consentire l'iscrizione di parte ricorrente; L'Amministrazione deve, quindi, procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva di cui trattasi seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti [...] avuto esclusivo riguardo nella predetta operazione di scorrimenti – quanto alle posizioni da scorrere - ai candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M.”

Con tale provvedimento codesto On.le TAR non solo ha disposto la copertura dei posti disponibili tramite lo scorrimento della graduatoria, ma ha “privilegiato” in detta operazione la posizione dei ricorrenti, cioè di coloro che al termine delle procedure di ammissione al corso di laurea attuate dal MIUR, hanno impugnato gli atti.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie nonostante i ricorrenti frequentino vi sono ben 11 posti liberi mai richiesti da nessuno e che non saranno mai coperti considerando la prossima conclusione del percorso di specializzazione.

II. SULL'ASSENZA DELLA RISERVA PROCESSUALE. SULL'IMPROCEDIBILITA' E SULLA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DEL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE E DELLA POSIZIONE E DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., CONTRADDITTORIETÀ. INCOERENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 BIS DEL D.L. 30 GIUGNO 2005 N. 11 INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 17 AGOSTO 2005 N. 168.

II.A. L'Amministrazione, anche a fronte del tempo trascorso, ha adottato un atto di acquiescenza da cui consegue la cessazione della materia del contendere sulla controversia, considerando anche che **la frequenza e l'espletamento del corso da parte dei ricorrenti è intervenuto senza riserva alcuna. La loro ammissione al corso è difatti avvenuta *pleno iure* e senza apposizione della c.d. “riserva processuale”,** appunto senza che l'Amministrazione la condizionasse all'esito del relativo giudizio (vedi Consiglio di Stato sent. 6/2016 alle cui motivazioni ci richiamiamo in toto e in cui

come nel caso di specie gli atti amministrativi relativi al corso frequentato – nella specie i Pas degli insegnanti – erano intervenuti senza l'apposizione della clausola della riserva; vedasi tutte le frequenze successive e gli atti amministrativi sino ad oggi adottati dalla Regione che non menzionano mai la riserva rispetto ai quali si invita la controparte alla produzione ex art. 210 c.p.c.).

Da tale *modus operandi* della Regione viene allora in rilievo un adeguamento spontaneo – non meramente consequenziale e quindi non avente rilevanza provvisoria – al provvedimento a suo tempo emesso dal TAR Lazio oltrechè da quelli cautelari del Consiglio di Stato.

Ad oggi, a ridosso dalla conclusione del triennio previsto, un'eventuale esclusione dei ricorrenti dal corso determinerebbe un pregiudizio nella propria sfera personale e professionale, vanificando i proficui anni di impegno. Il mancato accoglimento delle richieste di parte ricorrente, oltre a configurare un grave e irreparabile pregiudizio alla formazione professionale, comporterebbe una gravissima violazione dei principi cardine della Pubblica Amministrazione, tra cui quello c.d. del legittimo affidamento che i si è riposto nell'attività amministrativa la quale ha permesso sino ad ora di frequentare tutte le attività programmate.

Il legittimo affidamento è infatti correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che negli ultimi anni sono stati applicati sempre di più al campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario.

Come già anticipato in fatto a far data dall'anno 2015, la Regione Lazio **ammetteva i ricorrenti al corso, facendoli frequentare tutte le attività, i tirocini ed i seminari programmati per il triennio. Per oltre due anni e mezzo i ricorrenti hanno partecipato a tutte le attività del corso di specializzazione ed ora sono in procinto di conseguire il titolo professionale considerando che nel mese di luglio 2017 (tra meno di 5 mesi) il percorso formativo arriverà a conclusione.**

Risulta evidente l'interesse degli istanti a non vedere vanificati anni di impegno, lavoro e sacrifici che comporterebbero un grave ed irreparabile danno nella propria sfera giuridica, anche in considerazione della imminente conclusione del corso.

L'effettiva e regolare partecipazione dei ricorrenti a tutte le attività programmate del corso in parola rappresenta diretto corollario del consenso, da parte del Ministero e della Regione, all'ammissione definitiva al corso, considerando che la loro partecipazione non ha ingenerato alcun nocumento agli altri medici frequentanti e che il triennio previsto sta ormai volgendo al termine.

È chiaro che le posizioni dei medici che, come già detto, frequentano oramai il corso dal 2015 si sono consolidate e che la loro eventuale esclusione comporterebbe un grave pregiudizio oltre che alla loro formazione personale acquisita in questi anni con la frequenza del corso, anche alla loro situazione economica in considerazione del fatto che l'ammissione avveniva senza diritto alla borsa di studio,

dunque gli stessi, per tutta la durata del corso, non hanno percepito e ad oggi continuano a non percepire alcuna somma per le attività che svolgono.

A questo punto, atteso che i ricorrenti hanno regolarmente seguito tutte le attività relative al corso è incontestabile che sia venuta meno la possibilità di infirmare in qualsiasi modo la posizione ormai definitivamente acquisita (“...*ad ogni effetto...*”) dall’istante.

Di particolare rilevanza nel caso di cui in parola sono due diversi aspetti: **il primo riguarda l’atteggiamento assunto dall’Amministrazione la quale inseriva i ricorrenti nel corso e gli permetteva di partecipare a tutte le attività senza l’apposizione di alcuna riserva** ponendo così in essere una determinazione che la giurisprudenza ha definito “*positiva ed autonoma*” nei confronti dei medici; **il secondo aspetto riguarda proprio il prossimo conseguimento da parte dei ricorrenti del titolo di specializzazione.**

In merito ad entrambi gli aspetti indicati vi è copiosa giurisprudenza, di entrambi i gradi di giudizio, che dando rilievo sia all’atteggiamento positivo dell’Amministrazione sia al superamento degli esami e al conseguimento del titolo da parte dell’interessato, ha applicato ai casi analizzati il principio del c.d. “consolidamento”.

Si veda ad esempio la decisione n. 6966/2014 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, che statuisce chiaramente: “*In questo contesto viene in rilievo, da parte dell’Ufficio, un adeguamento spontaneo – e non meramente consequenziale e come tale avente rilevanza provvisoria – alla misura cautelare. Dallo svolgersi della vicenda emerge l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un atto di acquiescenza, dal che consegue la cessazione della materia del contendere sulla controversia essendo come detto sopravvenuta una situazione nuova e diversa da quella esistente al momento della proposizione del ricorso di primo grado tale da rendere certa l’inutilità di una decisione di merito. L’appellante è stata infatti inserita in graduatoria in via incondizionata e ha così ottenuto il bene della vita al quale aspirava (al di là dello “schermo” rappresentato alla contestazione degli atti amministrativi, anche generali, specificati nelle premesse della sentenza impugnata), col che risulta evidente che una decisione di merito di annullamento “in parte qua” dei provvedimenti gravati in primo grado non risulterebbe più utile alla docente”.*

Dello stesso segno è poi la decisione, sempre del Consiglio di Stato n. 5382/2016: “*L’amministrazione, con gli atti sopra indicati, ha disposto che l’appellante venisse inserita nella graduatoria definitiva eliminando la condizione della riserva. Si tratta di una determinazione che presenta un contenuto precettivo autonomo e non consequenziale ad una pronuncia giurisdizionale. Ne consegue che tale atto, essendo pienamente soddisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte, comporta la cessazione della materia del contendere”.*

Nella vicenda in esame i ricorrenti hanno potuto prendere parte attivamente al corso in questione a seguito del provvedimento cautelare nonché della successiva sentenza emessa dall'On.le TAR, ma anche ed in particolare a seguito del pieno consenso manifestato da parte dell'Amministrazione stessa, dunque nell'ipotesi che ci occupa, i ricorrenti hanno ancor più fondato motivo di vedere stabilizzata la propria posizione giuridica.

In merito poi alla frequenza del corso e al titolo la giurisprudenza ha inoltre sancito che basterebbe solo tale circostanza per dichiarare la improcedibilità, per carenza di interesse, dei giudizi instaurati. Difatti, su analoga materia il Consiglio di Stato statuiva che **“avendo lo stesso appellato superato gli esami di profitto previsti per il primo anno il cui test era preordinato ad accedere, ottenendo una valutazione positiva in ognuno di essi (e ciò non è stato smentito o contestato dalla arte appellante), egli ha conseguito il titolo per il quale aveva concorso; ciò in quanto ha esercitato con effettività, sul campo, frequentando i corsi e superando gli esami positivamente, il titolo cui fa riferimento la norma sopra riportata: nel caso cioè, lo status di studente attestato e confermato dal superamento con profitto del primo anno di corso di laurea. Ne consegue che, nella specie, è applicabile il dettato di cui al richiamato articolo 4, comma 2 bis, del d.l. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005. Né potrebbe essere diversamente, dal momento che l'appellato, con il conseguimento degli esami del primo anno ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l'ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, considerando, come detto, l'effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia”** (Cons. Stato 1000/2007).

In tema di specializzazioni mediche si precisa che l'art. 4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, stabilisce espressamente che **“conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”**. Sulla scorta di tale disposizione il Consiglio di Stato deduce: **“Ne consegue che, per factum principis riconducibile direttamente alla norma ora detta, l'originario ricorrente, che, come si è visto, ha superato le prove concorsuali prescritte ai fini dell'acquisizione del titolo di specializzazione di cui si tratta, ha, ormai, pure maturato il diritto a conseguire il titolo stesso; e ciò anche tenuto conto del fatto che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime, con la sentenza dinanzi citata, le disposizioni legislative statali che hanno formalizzato la disciplina di settore nel senso postulato dall'Amministrazione, ritenuto, dalla Suprema Corte, illegittimamente preclusivo del conseguimento di nuove specializzazioni. Giova, al riguardo, anche ricordare (cfr. Sezione IV n. 1154 del 6 marzo 2006) che gli effetti pratici della disciplina normativa speciale di cui al dianzi citato art. 4, comma 2**

bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, consistono nel determinare effetti irreversibili e nel fare venire meno la materia del contendere a causa di un factum principis: è la legge che prevede, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo per il quale concorrono; e tra i provvedimenti giurisdizionali rientrano anche le ordinanze cautelari; ciò in quanto - come è stato ritenuto nella citata decisione, che il Collegio condivide - le ordinanze, come le sentenze e i decreti, rientrano nei provvedimenti giurisdizionali (art. 131 c.p.c.), nonostante soltanto la sentenza (che attribuisce o nega il bene della vita) sia il provvedimento in cui si concreta l'ordinamento giurisdizionale, mentre l'ordinanza prepara (è strumentale a) tale concretamento; ed evidentemente, la ratio della normativa è diretta proprio a definire le vicende esecutive rispetto a provvedimenti adottati sovente in sede cautelare (con ordinanza) dai giudici di primo grado. Vale, infine, il rilievo della autorità e del carattere decisorio (limitatamente alla vicenda cautelare) della medesima ordinanza cautelare” (sent. Consiglio di Stato n. 1000/2007, ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 2298/2014). È evidente come la fattispecie de qua sottoposta all'attenzione dell'On.le Collegio sia nella sostanza analoga a quella delibata dal Consiglio di Stato con la succitata sentenza.

Ragioni di giustizia impongono dunque una pronuncia di accoglimento delle richieste dei ricorrenti al fine di consentire di terminare il percorso di formazione professionale iniziato a seguito dell'ammissione accordata dalla Regione Lazio, in forza della quale tutti i medici hanno avuto modo di frequentare non solo attivamente, ma anche proficuamente il corso di Medicina Generale e dunque, nell'ipotesi che ci occupa, parte ricorrente ha sicuramente ancor più fondato motivo di vedere stabilizzata la propria posizione giuridica.

II. B. Sul legittimo affidamento. Il mancato accoglimento delle richieste dei ricorrenti, oltre a configurare un grave e irreparabile pregiudizio alla formazione professionale, comporterebbe una gravissima violazione dei principi cardine della Pubblica Amministrazione, tra cui quello c.d. del legittimo affidamento che la medesima ha riposto nell'attività amministrativa la quale le ha permesso sinora di frequentare tutte le attività programmate.

Il Consiglio di Stato applica oramai il criterio "sostanzialista", ritenendo in campi analoghi che **l'esercizio di un'attività “con il consapevole ed ininterrotto consenso dell'Amministrazione, comporti che si è avuto in concreto un totale affidamento”**(Sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 889) **da parte dell'Amministrazione medesima in favore degli interessati e che questi abbiano in tal modo dimostrato di possedere i requisiti o, in ogni caso, di essere idonei allo svolgimento della suddetta attività con conseguente acquisizione dello status o della posizione ambita.**

Il legittimo affidamento è infatti correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che negli ultimi anni sono stati applicati sempre di più al campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario.

La violazione del principio del legittimo affidamento si rileva anche sotto il punto di vista temporale, nel senso che, qualora sia trascorso un lasso di tempo tale da aver creato nel soggetto un affidamento sulla regolarità della sua posizione determinando in suo capo una posizione di vantaggio - come nel caso di specie è avvenuto poiché i ricorrenti tramite l'ammissione seguono il corso dal luglio 2015 - ogni provvedimento che revoca lo status acquisito è da intendersi lesivo del legittimo affidamento (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 2 ottobre 2007, n. 5074).

Tale affidamento, pertanto, non può essere sacrificato in ragione di motivi di interesse pubblico o non può essere sanzionato dall'Amministrazione, ciò in quanto si tratta della tutela dei c.d. vested rights (diritti quesiti, nella versione italiana); che, una volta riconosciuti dall'autorità amministrativa attraverso un atto che si presuppone legittimo non possono essere in un secondo tempo sacrificati.

Un eventuale rigetto pertanto comporterebbe un irrimediabile danno alla ricorrente, nonché una palese contraddizione tra gli atti della pubblica amministrazione ed una palese violazione dei principi cardine dell'azione amministrativa e costituzionali primo tra tutti quello dell'articolo 97 che assicura "*il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*" ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e dell'esigenza di tutela del singolo.

ISTANZA CAUTELARE

In merito al *fumus* si rinvia a quanto sopra esposto, ricordando che i ricorrenti sono in procinto di conseguire il titolo di specializzazione e che ad oggi vi sono ben 11 posti liberi.

Con riferimento al danno si è già ampiamente rappresentato come a seguito dell'iniziale ricorso presentato innanzi al TAR Lazio i ricorrenti sono stati ammessi dall'anno 2015 con riserva alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e oggi sono esclusi dopo anni di formazione.

La loro esclusione anche in questa fase comporterebbe un danno nella proprie sfere professionali, considerata la costante frequenza del corso e di tutte le connesse attività trovandosi ormai a ridosso della conclusione, con una palese violazione del diritto costituzionalmente garantito alla formazione professionale. Si precisa ulteriormente che la frequenza del corso da parte di tutti i ricorrenti è avvenuta senza alcun riconoscimento retributivo per tutti gli anni di interesse, non avendo infatti mai avuto diritto alla c.d. "borsa" e quindi senza la possibilità di usufruire di un minimo di sostegno economico, che sarebbe risultato utile per espletare tutte le attività.

La concessione della misura cautelare eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che vedrebbe l'impossibilità di concludere un percorso formativo ormai prossimo al termine che permetterebbe ai ricorrenti di ottenere il titolo per il quale hanno concorso al fine di vedere realizzata stabilmente la propria vita professionale e lavorativa.

In mancanza di una adeguata tutela interinale, infatti, gli istanti vedrebbero sfumare ogni reale possibilità di ottenere il titolo al termine del corso di formazione in medicina generale seguito con impegno e dedizione. L'ammissione con riserva da ormai anni presso il corso in parola unitamente alla presenza di 11 posti disponibili tra i quali potrebbero certamente collocarsi sono tutte circostanze che giustificano una tutela d'urgenza nei confronti dei ricorrenti i quali hanno diritto a essere inclusi in via definitiva nella graduatoria assegnando i posti disponibili e non vanificando gli anni di impegno e sacrifici impiegati per la frequenza del corso di medicina generale.

Per quanto sopra esposto i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

chiedono

Voglia l'Ecc.mo T.A.R., previo accoglimento della superiore istanza cautelare, sospendere e poi annullare la nota impugnata e i provvedimenti di esclusione meglio identificati in atti, anche nella parte in cui non prevedono l'iscrizione in via definitiva dei ricorrenti e la prosecuzione nel corso formativo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si producono mediante deposito in segreteria i documenti meglio specificati in indice.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad Euro 325,00.

Roma, 9 febbraio 2016

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

Avv. Giuseppe Pinelli

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti